

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 5 agosto 2020, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (*Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali*) è così sostituito:

“Art. 1 (Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio)

1 La Regione istituisce, a favore dei Consiglieri e degli Assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all'espletamento del mandato.

2. Fermo restando il libero esercizio di espletamento del mandato del Consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati:

a) le attività che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta nonché nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla Regione;

b) le attività svolte per legge ovvero per le quali i Consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente;

c) le attività connesse alle iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;

d) gli eventi, incontri o riunioni ai quali il Consigliere o l'Assessore è stato formalmente invitato nella sua qualità;

e) gli infortuni occorsi per recarsi nei luoghi di cui alle lettere a), b), c), d).

3. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 1 è totalmente a carico del bilancio regionale.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Regione istituisce altresì, a favore dei Consiglieri regionali e degli Assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all'espletamento del mandato.

5. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4 è a carico del Consigliere e Assessore che aderisce.”.

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57)

1. L'articolo 2 della l.r. 57/1981 è così sostituito:

“Art. 2 (Disposizioni attuative)

1. L'ufficio di presidenza verifica che la richiesta di indennizzo assicurativo rientri in quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e definisce, con propria deliberazione, le norme di attuazione

dell'articolo 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.

2. Gli uffici del Consiglio regionale, previa documentata informativa all'ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del Consigliere e dell'Assessore di cui alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali*).”.

Art. 3.

(Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57)

1. L'articolo 3 della l. r. 57/1981 è abrogato.

Art. 4 .

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57)

1. L'articolo 4 della l.r. 57/1981 è così sostituito:

“Art. 4 (*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.”.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 108

“Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali)”

Presentata dai Consiglieri regionali Stefano Allasia (primo firmatario), Giorgio Bertola, Gianluca Gavazza, Michele Mosca e Mauro Salizzoni in data 30 luglio 2020

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente in data 30 luglio 2020

Approvata all'unanimità in I Commissione consiliare in sede legislativa il 3 agosto 2020 con 48 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.